
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 dicembre 2008, n. 67/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 "Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata").

(Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 31.12.2008)

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 6 del d.p.g.r. 28/2007

Art. 2 - Modifiche all'articolo 8 del d.p.g.r. 28/2007

Art. 3 - Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 28/2007

Art. 4 - Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 28/2007

Art. 5 - Entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto l'articolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) ed in particolare l'articolo 4 il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definite le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici di cui all'articolo 3 della legge stessa;

Visto il regolamento regionale approvato con proprio Decreto 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 "Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata");

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 17 novembre 2008, n. 26 adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture di cui all' articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 , e trasmessa al Consiglio regionale al fine dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla 1^a commissione consiliare nella seduta del 16 dicembre 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 1146, che approva il Regolamento "Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 "Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata")";

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 6 del d.p.g.r. 28/2007

1. L' articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2007 n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006 n. 55 "Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata") è sostituito dal seguente:

"Art.6

Contributi a compensazione di quanto corrisposto per l'ICI

1. Ai soggetti beneficiari è corrisposto un contributo a totale compensazione di quanto versato a titolo di imposta comunale (ICI) sulla prima casa, come definita dalla normativa statale vigente. ”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 8 del d.p.g.r. 28/2007

-
1. Al comma 1 dell'articolo 8 del d.p.g.r. 28/2007 le parole "relativi all'abitazione di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "relativi all'abitazione di residenza o alla dimora abituale".

Art. 3

Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 28/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 28/2007 le parole "entro il 31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre".

Art. 4

Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 28/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 28/2007 dopo le parole "degli interessati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 30 giugno di ogni anno,".

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.